

Trasporto marittimo di persone per finalità turistico-ricreative: ripartizione dell'onere della prova sull'aliquota applicabile

Le prestazioni di trasporto marittimo di persone rese per finalità turistico-ricreative beneficiano dell'aliquota ridotta soltanto se hanno a oggetto il solo trasporto; ove i servizi ulteriori assumano rilievo autonomo si configura una prestazione complessa. La prova dei presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 17 luglio 2026, n. 23466
DECISIONE	Rigetto del ricorso della società contribuente · esito favorevole all'ufficio
OGGETTO	IVA · aliquota applicabile alle prestazioni di trasporto

1. MASSIMA

In tema di IVA, le prestazioni di trasporto marittimo di persone, ancorché rese per finalità turistico-ricreative, beneficiano dell'aliquota ridotta — ovvero dell'esenzione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis — soltanto se hanno a oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendono la fornitura di servizi ulteriori diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ove le prestazioni ulteriori siano tali da integrare, unitamente al trasporto, una prestazione complessa e indissolubile, assumendo rilievo autonomo e non meramente strumentale, viene meno il diritto all'agevolazione.

Grava sul contribuente l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta, mentre spetta all'Amministrazione la prova dei presupposti dell'imposizione ordinaria. La deduzione dell'incertezza normativa oggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 non può essere formulata genericamente, ma richiede l'indicazione specifica delle circostanze che la denotano.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 10, comma 1, n. 14, e 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e Tabella A allegata al medesimo decreto; articolo 36-bis del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla l. 15 luglio 2022, n. 91; articolo 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; articoli 2697 e 2729 del codice civile.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

L'Ufficio recuperava l'IVA per avere la società applicato alle proprie prestazioni il regime agevolato previsto per il trasporto di persone, sul presupposto che l'attività svolta non si esaurisse nel trasferimento ma comprendesse servizi ulteriori di natura turistico-ricreativa.

I giudici di merito confermavano la pretesa, ritenendo non dimostrata la riconducibilità delle operazioni al mero trasporto e valorizzando, in via presuntiva, gli elementi acquisiti in ordine alla composizione del servizio offerto alla clientela.

4. MOTIVI DI RICORSO

Con il primo motivo la società deduceva la violazione della disciplina sulla distribuzione dell'onere della prova, assumendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare la natura complessa della prestazione; censurava altresì l'applicazione della prova presuntiva, per essere stati gli indizi valutati in modo non conforme ai paradigmi dell'articolo 2729 del codice civile.

Con il secondo motivo deduceva l'errata applicazione della disciplina IVA sull'aliquota; con il terzo, la violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile per omessa pronuncia sulla dedotta incertezza normativa rilevante ai fini sanzionatori.

5. DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso. Quanto al riparto dell'onere probatorio, ribadisce la regola generale in materia di agevolazioni: chi invoca un trattamento derogatorio deve dimostrarne i presupposti, mentre all'Amministrazione compete la prova dei fatti costitutivi dell'imposizione ordinaria. La contribuente, pertanto, era tenuta a dimostrare che le proprie prestazioni si esaurissero nel trasporto.

Quanto alla prova presuntiva, la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: la violazione dell'articolo 2729 del codice civile è denunciabile quando il giudice fondi il ragionamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la censura si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti o nella prospettazione di un'inferenza probabilistica alternativa. È invece censurabile la decisione che escluda la rilevanza dei singoli indizi valutandoli atomisticamente, senza verificarne la portata complessiva: vizio non ricorrente nella specie.

Quanto all'incertezza normativa, la deduzione generica non è idonea: l'esimente presuppone l'indicazione delle circostanze specifiche dalle quali desumere l'oggettiva equivocità della disciplina. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

6. QUADRO NORMATIVO

La disciplina applicabile alle prestazioni di trasporto di persone si è assestata per effetto dell'articolo 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, norma di interpretazione autentica che ha esteso l'esenzione e le aliquote ridotte anche alle prestazioni rese per finalità turistico-ricreative, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto.

Il perimetro dell'agevolazione si determina quindi in funzione dell'articolo 12 del decreto IVA, che disciplina le cessioni e le prestazioni accessorie: sono tali quelle che non costituiscono per il cliente un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. La qualificazione è oggettiva e prescinde dalla denominazione contrattuale.

Sul piano probatorio opera la regola generale dell'articolo 2697 del codice civile, secondo la lettura consolidata in materia di norme agevolative, di stretta interpretazione: la deroga al regime ordinario dev'essere dimostrata da chi la invoca.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Sul carattere oggettivo della qualificazione della prestazione l'indirizzo è consolidato e trova applicazione uniforme dopo l'intervento interpretativo del 2022; le controversie si spostano perciò sull'accertamento in concreto dell'accessorietà, riservato al giudice di merito.

La presente decisione completa il quadro dal versante probatorio: mentre altre pronunce hanno confermato l'aliquota ridotta ove il servizio ulteriore risultasse privo di autonomia — così l'ordinanza n. 24859 del 2026, resa in fattispecie di prelievo dei passeggeri presso le strutture alberghiere — nella presente fattispecie la medesima regola conduce a esito opposto perché il contribuente non ha assolto l'onere che gli incombeva. L'orientamento è dunque unitario nella regola e differenziato negli esiti secondo la prova offerta.

Pubblicato il 3 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.